



COMUNE DI VEZZA D'OGGIO (BS)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 29 in data 31 ottobre 2015

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
 - Legge 1° agosto 2002, n. 166;
 - Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità”;
 - Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
 - Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 “Modifiche al Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali”;
 - Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;
 - Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6;
 - D.P.R. 396/2000 – regolamento dello Stato Civile;
-
- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934,
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
 - LEGGE n. 130 del 30 marzo 2001.

**Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto, definizioni
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

**Capo II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

- Art. 6 – Dichiarazione di morte, autorizzazione a tumulazione/inumazione/cremazione
- Art. 7 – Depositi di osservazione
- Art. 8 – Feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

**Capo III
TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 12 – Norme generali
- Art. 13 – Norme specifiche
- Art. 14 – Particolari precauzioni igienico-sanitarie
- Art. 15 – Riti religiosi e civili
- Art. 16 – Rimessa delle autofunebri

**Capo IV
CIMITERI**

- Art. 17 – Elenco cimiteri
- Art. 18 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 19 – Ammissione nel cimitero e reparti speciali
- Art. 20 – Autorizzazione alla sepoltura

**Capo V
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 21 – Disposizioni generali
- Art. 22 – Piano regolatore cimiteriale

**Capo VI
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 23 – Inumazione
- Art. 24 – Cippo
- Art. 25 – Tumulazione
- Art. 26 – Deposito provvisorio/temporaneo

**Capo VII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 27 - Esumazione ordinarie
- Art. 28 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 29 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 30 – Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 31 – Raccolta delle ossa.
- Art. 32 – Oggetti da recuperare
- Art. 33 – Disponibilità dei materiali

Capo VIII
CREMAZIONE – AFFIDAMENTO CENERI – DISPERSIONE

- Art. 34 - Crematorio
- Art. 35 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 36 – Urne cinerarie, affidamento
- Art. 37 – Dispersione delle ceneri

Capo IX
POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 38 – Orario e riti funebri
- Art. 39 – Divieti
- Art. 40 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 41 – Fiori e piante ornamentali

Capo X
CONCESSIONI

- Art. 42 – Sepolture in loculi
- Art. 43 – Cellette ossario
- Art. 44 – Posa lapide
- Art. 45 – Cappelle private
- Art. 46 – Manutenzione
- Art. 47 – Estinzione
- Art. 48 – Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua
- Art. 49 – Revoca
- Art. 50 – Decadenza
- Art. 51 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Capo XI
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 52 – Accesso ai cimiteri
- Art. 53 – Vigilanza
- Art. 54 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Art. 55 – Imprese funebri
- Art. 56 – Divieti

Capo XII
NORME TRANSITORIO - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 57 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 58 – Registro delle operazioni cimiteriali
- Art. 59 – Scadenzario delle concessioni
- Art. 60 – Cautele
- Art. 61 – Concessioni pregresse
- Art. 62 – Tariffe
- Art. 63 – Sanzioni
- Art. 64 – Responsabile del Servizio
- Art. 65 – Norme finali e di rinvio

Art. 1 – Oggetto, Definizioni

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la custodia dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004, che così recita:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla*

- vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
 - *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
 - *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
 - *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
 - *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
 - *deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
 - *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
 - *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
 - *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
 - *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
 - *estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
 - *estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;*
 - *esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
 - *esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
 - *esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
 - *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
 - *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
 - *gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
 - *giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
 - *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
 - *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
 - *medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
 - *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;*
 - *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
 - *ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*
 - *ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
 - *revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
 - *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
 - *sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;*
 - *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
 - *sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
 - *spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
 - *tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
 - *tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
 - *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
 - *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e*

del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

- *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
- *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *urna cineraria: contenitore di ceneri.*

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 65 del presente regolamento.

2. Qualora il Comune non provveda in economia diretta, i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L..

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, provvedendo gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Vezza d'Oglio (art.34, comma 2, *lett b* Reg. Regionale n.6/2004);
- c) il servizio obbligatorio per la fornitura della cassa, il trasporto e l'inumazione o cremazione per le persone residenti i cui familiari, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio anche sulla scorta delle valutazioni e della relazione elaborate dal servizio sociale tenendo conto di quanto previsto dalla normativa ISEE e dai regolamenti in materia;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria, fatta eccezione per la quota relativa allo smaltimento del basamento e del monumento.
- f) l'inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti.
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono accessibili al pubblico, presso gli uffici comunali e/o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 6 – Dichiarazione di morte, autorizzazione a tumulazione/ inumazione/ cremazione

1. Per la dichiarazione di morte, l'autorizzazione a tumulazione o inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000) il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

Art. 7 - Depositi di osservazione

1. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- b) al deposito di osservazione del comune;
- c) all'abitazione propria o dei familiari.

I trasporti di cui sopra sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del Regolamento Regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

2. Il Comune di VEZZA D'OGGIO provvede al deposito di osservazione in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

3. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, così come consentito dall'art. 64 comma 3 del DPR 285/90, di cui il cimitero è dotato in prossimità dell'ingresso del cimitero ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.

4. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 8 - Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, comma 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 comma 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Norme generali

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma precedente.

5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

6. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto

cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

8. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

9. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 13 – Norme specifiche

1. Trasporti all'interno del Comune: si osservano le norme riportate di cui al precedente art.12, comma 7. Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve. In caso di cerimonia o particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

2. Trasporti in altri Comuni: Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento/cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune ove avverrà il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze al defunto.

3. Trasporti da altro Comune: Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze direttamente al cimitero.

4. Trasporti all'estero e dall'estero: Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379), o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

5. Trasporto di ceneri e resti:

- a) Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio;
- b) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- c) La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
- d) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- e) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'art. 37 del presente regolamento
- f) Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
- g) Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

6. Trasporto per la cremazione: Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 14 – Particolari precauzioni igienico-sanitarie

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 16 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV – CIMITERI

Art. 17 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero in essere sito a Vezza d'Oglio – Via della Rimembranza.

Art. 18 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o apposita Ditta qualificata incaricata dal Comune. In caso di affidamento a Ditta esterna, la stessa provvederà per ogni ingresso di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ad acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché all'iscrizione cronologica in apposito registro.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Compete al Comune la registrazione in caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai famigliari, così come previsto al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
7. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 19 – Ammissione al cimitero e reparti speciali.

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri di:

- a) Coloro che, ovunque deceduti, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza;
- b) Coloro che pur non residenti nel Comune alla data del decesso, erano alla nascita residenti in esso;
- c) Coloro che sono stati residenti in questo Comune per un periodo non inferiore a dieci anni, anche non consecutivi;
- d) Coloro che risultano iscritti all'a.i.r.e di questo Comune;
- e) Sono altresì ricevute e seppellite nel Cimitero Comunale le salme di coniugi e parenti di primo grado* dei soggetti di cui alle lettere b) c) d);
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- i) le ceneri di familiari di primo e secondo grado e persone legate da vincoli affettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, a condizione che gli stessi vengano collocati in loculi, colombari, cinerari e tombe a terra (per quest'ultime previa realizzazione di un loculo stagno sotto la tomba) già occupate da soggetti aventi le caratteristiche di cui ai punti a, b del presente comma.

2. Nell'interno dell'area cimiteriale non c'è la necessità di prevedere reparti speciali (reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere).

3. Qualora si provvedesse alla realizzazione di reparti speciali, le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

4. Nell'interno del cimitero verrà prevista dal piano regolatore cimiteriale, un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato all'art. 37 del presente regolamento.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

** **Gradi di parentela e di affinità** Indichiamo i criteri che il codice civile (articoli 74, 75 e seguenti) detta per il calcolo dei gradi di parentela ed affinità.*

***Parenti:** Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini).*

Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

***Parenti di primo grado** - Figli e genitori (linea retta)*

***Parenti di secondo grado** - - Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella. - Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).*

***Parenti di terzo grado:** - Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio). - Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).*

***Parenti di quarto grado:** - Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.*

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

***Affini:** La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (**gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro**).*

Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

Affini di primo grado - Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Affini di secondo grado - - marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc..

Affini di terzo grado - zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..

Affini di quarto grado - cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

Ricordiamo che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Art. 20 – Autorizzazione alla sepoltura.

1. Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso, resti o ceneri, se non accompagnato dall' autorizzazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000 – Regolamento dello Stato Civile.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero potrà avere pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.

3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

5. Ogni dieci anni, o quando sia necessario apportare modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004.

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per la durata di VENTI (20) anni dal giorno del seppellimento.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila secondo l'ordine stabilito dal competente Ufficio Comunale.

3. E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione.

4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Per l'inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 24 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.

2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione e/o in aggiunta del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra, granito o marmo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e data di morte delle persone defunte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 25 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

4. I loculi/ossari dati in concessione vengono dotati di un rivestimento della bocca con una lastra di marmo di tipo unificato, (inteso come delle stesse dimensioni, spessore, tipo e colore uguale per tutti i loculi della stessa batteria), generalmente di colore chiaro.

5. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e data di morte delle persone defunte, ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

6. Oltre alla chiusura in mattoni con stabilitura o lastre in cemento vibrato, il loculo viene chiuso quindi con una lastra di marmo che risulti armoniosamente inserita con gli altri loculi. In modo tassativo viene disposto che qualsiasi operazione che il concessionario dovesse compiere sul loculo concesso non dovrà interessare in alcun modo la parte strutturale dell'edificio: per esempio è vietata l'asportazione della parte terminale verso l'esterno dei setti in c.a. divisorii fra i loculi.

7. Non possono altresì essere posizionati né vasi di fiori recisi né piante in vaso sul marciapiede dei loculi.

8. Scritte, fotografie, lampade votive, vaschette portafiori o altri elementi decorativi possono essere applicati se di tipo standardizzato e comunque non sporgenti dalla lapide oltre i cm. 15.

9. Non potranno essere realizzate "vetrinette" applicate sulle lapidi per ragioni di sicurezza. Nel caso di realizzazione di opere di abbellimento non conformi a quanto riportato nel presente articolo, le stesse dovranno essere rimosse previo provvedimento del Responsabile dell'Area competente.

10. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 26 – Deposito Provvisorio/temporaneo

1. Nel caso di fossa temporaneamente non utilizzabile per avverse condizioni climatiche, accertate dal competente ufficio, che non consentono di effettuare immediatamente l'inumazione di una salma, a richiesta dei familiari dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, individuati dal competente ufficio.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio competente, limitatamente al periodo necessario per la realizzazione della fossa.

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite secondo una precisa programmazione del servizio cimiteriale, e si eseguono dopo un ventennio dall'inumazione e saranno rese note alla cittadinanza, mediante l'affissione di appositi avvisi, avvalendosi anche dei sistemi informatici, all'Albo Pretorio comunale e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni precedenti le operazioni cimiteriali. Le esumazioni ordinarie sono gratuite, fatta eccezione per la quota relativa allo smaltimento del basamento e del monumento.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si procederà alla raccolta delle ossa:

- le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune;
- salvo sia richiesto il collocamento, previo contratto di concessione nelle cellette ossario;
- ovvero in un loculo ove vi sia tumulato il cadavere del coniuge o di un parente in primo grado, e fino ad un massimo di una cassetta sempreché le dimensioni del loculo lo consentano;
- è consentito altresì, previo assenso degli aventi diritto, la cremazione dei resti ossei per il successivo collocamento dell'urna cineraria sia nelle cellette, sia anche in un loculo, che in tomba a terra ove vi sia tumulato/inumato il cadavere del coniuge o di un parente in primo grado e fino ad un massimo di due urne. Sull'urna dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

La raccolta e traslazione delle ossa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
- c) permanere nella stessa fossa originaria (qualora non ci fosse posto libero nel campo degli indecomposti).

La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione della durata della nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all'interno del Cimitero, dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato e riportata in apposito verbale.

Per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi si applica quanto previsto all'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007.

5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applicano le procedure e le modalità indicate nell'art. 3 del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003. Il necroforo della Ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del servizio competente o suo delegato con il necroforo comunale, in caso di esecuzione diretta, che assistono all'esumazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato.

6. Per l'esecuzione del servizio di esumazione il Comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all'uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della Ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 7. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente il Responsabile del servizio o un suo delegato, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 7. La presenza del personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

7. Per ogni esumazione deve essere redatto il verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in duplice copia: una copia dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.

8. Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, anche avvalendosi di sistemi informatici, ed all'ingresso del cimitero, con congruo anticipo, dell'elenco delle salme che verranno inumate. Inoltre, con tali pubbliche affissioni, viene informata la cittadinanza circa i periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei s'intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di fenomeni cadaverici trasformativi s'intende come assenso al trattamento che verrà stabilito di volta in volta dal Comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione del Responsabile del servizio. Le esumazioni programmate avverranno anche in assenza di familiari.

9. Non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

10. Il Cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assistere.

Art. 28 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

2. Le estumulazioni ordinarie, sono eseguite secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza di personale del Comune o tramite ditta all'uopo incaricata nelle forme di legge. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Durante le operazioni di estumulazione ordinaria dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni estumulazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della Ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente il Responsabile del servizio o un suo delegato, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 5.

3. Per ogni estumulazione ordinaria deve essere redatto il verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in duplice copia: una copia dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.

4. Il Cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle estumulazioni e solo i parenti stretti, possono assistere.

5. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. E' altresì consentito, depositare le cassette in un loculo ove vi sia tumulato il cadavere del coniuge o di un parente in primo grado e comunque fino ad un massimo di una ed in loculo con dimensioni per lo permettano.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. La raccolta e traslazione delle ossa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura

della cassa di zinco. Il periodo d'inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. In tal caso è fatto divieto di apporre cippi o lapidi a seguito dell'avvenuta inumazione nella predetta area degli indecomposti, ma è consentito posizionare una croce con eventuale fotografia.

A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento, e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano.

8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 29 – Esumazione ed estumulazione straordinaria

1. L'esumazioni/estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta ed a carico dell'avente titolo o suo delegato, dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio in ottemperanza alla vigente normativa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in cappella privata;
- b) per trasporto salma, resti ossei/ceneri fuori dal comune;
- c) per spostamento di resti ossei o ceneri all'atto della tumulazione della salma del coniuge o del parente in primo grado, provenienti da ossario in concessione;
- d) per affidamento/dispersione ceneri;
- e) per lavori di adeguamento del cimitero con traslazione in altra sepoltura con ordine stabilito dall'ufficio competente.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie per ordine, sono eseguite alla presenza di personale del Comune o tramite ditta all'uopo incaricata nelle forme di legge. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Durante le operazioni di esumazione/estumulazione straordinaria dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione/estumulazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della Ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma . Nel caso di esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente il Responsabile del servizio o un suo delegato, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 5.

4. Per ogni esumazione/estumulazione straordinaria deve essere redatto il verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in duplice copia: una copia dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.

5. Il Cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti, possono assistere.

6. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, ad eccezione del comma e), sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 30 – Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento per la sola parte relativa allo smaltimento del basamento e del monumento.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario, in cappella privata, in altro loculo occupato o in tomba (solo per ceneri) la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese per l'apertura di

loculo già occupato e l'interramento in tomba e le spese relative ai lavori che saranno svolti dalla Ditta affidataria del comune.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell'ASL, qualora sia necessario il suo intervento. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni.

4. Per le estumulazioni straordinarie di cui all'art. 29, comma 1 lettera e, le spese per l'estumulazione, la traslazione e la successiva tumulazione saranno a carico del Comune.

Art. 31 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario.

2. Esclusivamente per le esumazioni/estumulazioni ordinarie, è consentito raccogliere e depositare i resti ossei nei loculi con dimensioni a norma che lo consentano, in concessione al coniuge o al parente di primo grado. Ciascuna cassetta deve contenere i resti di un solo cadavere.

3. E' consentito il collocamento di una cassetta contenente le ossa, ove lo spazio lo consente, anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile il nome, il cognome del defunto, i dati di nascita e morte.

Art. 32 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio di stato civile del Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 33 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 34 – Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 35 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 36 - Urne cinerarie, affidamento.

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

L'urna deve essere di materiale resistente.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario, salvo si disponga diversamente. Decorso il periodo stabilito dal successivo art. 43, comma 2, le ceneri potranno essere collocate o nel cinerario comune ovvero tumulate/inumate con altra salma come disposto dal presente regolamento.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- *oppure* volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria. La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione del cinerario comune. Di ogni affidamento di urna cineraria o di variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a. per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- dei dati identificativi del defunto;

b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

c. per i recessi dell'affidamento:

- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice copia; una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in consegna l'urna.

Art. 37 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui si trova il cimitero.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere allegato il documento di cui all'art.7 della legge regionale n. 22 del 2003.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dagli aventi diritto come specificato dall'art.13, comma 5 del regolamento regionale n. 6 del 2004.

4. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, avviene mediante interrimento, in apposito spazio che sarà destinato al giardino delle rimembranze; è vietata l'aspersione superficiale.

CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 38 – Orario e riti funebri

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dal Sindaco.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

3. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Le cerimonie funebri possono essere svolte tutti i giorni previo accordo con Il Responsabile del Servizio.

Art. 39 - Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 40 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. E' consentito il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte contenenti errori di scrittura o che abusivamente introdotte nel cimitero.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 41 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, nonché lo sgombero della neve nei vialetti.

3. In caso di precipitazioni nevose è fatto divieto di accedere al cimitero prima della pulizia dei vialetti da parte del personale addetto. Questo al fine di evitare che a causa del calpestio del manto nevoso, si formi uno strato ghiacciato con conseguente pericolo di caduta.

L'amministrazione si ritiene non responsabile d'infortuni causati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato.

Art. 42 - Sepolture in loculi.

1. Nel cimitero alla data di redazione del presente regolamento, vi sono loculi assegnati di diversa durata:

- perpetua;
- sessantennale;
- cinquantennale;
- quarantennale;
- trentennale;
- venticinquennale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune (loculi, colombari, posti individuali, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc).

3. Per le nuove concessioni la durata è fissata in anni QUARANTA (40) non rinnovabili.

4. Per le concessioni scadute e non ancora rinnovate, la durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto.

E' data facoltà al concessionario o familiare di poter scegliere di non rinnovare la predetta concessione ma di adeguare ad anni quaranta la durata delle medesima.

La tariffa della concessione rinnovata/adeguata è quella vigente al momento del rinnovo/adeguamento.

5. Si dovrà provvedere all'adeguamento ad anni quaranta della durata delle concessioni per tutti quei loculi privi di contratto, stabilendo la scadenza della concessione nei quaranta anni dalla data della morte, versando la tariffa vigente al momento dell'adeguamento.

Il rinnovo delle concessioni è a richiesta degli aventi diritto.

La mancata richiesta di rinnovo delle concessioni comporta il decadimento del diritto, ed il loculo/celletta ossario rientra nella disponibilità del Comune.

6. Le concessioni così dette perpetue sono tramutate in concessioni a tempo determinato da intendersi per la durata di anni NOVANTANOVE (99).

I novantanove anni decorrono per le sole concessioni perpetue originarie, dall'anno di concessione indicato nel registro comunale.

Nel caso di tumulazione di successive salme, la concessione comporta la perdita del diritto perpetuo e dà origine a una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel comma 3 del presente articolo e previo versamento della tariffa vigente.

Nuove concessioni saranno consentite solo se la durata complessiva dell'utilizzo del loculo non supera i novantanove anni dalla data di concessione originaria presente nel registro comunale, e la salma deve riferirsi al coniuge o al parente in primo grado del concessionario, e previo pagamento della tariffa vigente.

Le concessioni prive di contratto, dovranno essere regolarizzate previo pagamento della somma vigente al momento dell'utilizzo.

Qualora si verificasse una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, le concessioni perpetue saranno revocate quando siano trascorsi anni cinquanta (50) dalla tumulazione della prima salma o inutilizzate.

7. Per tutte le salme tumulate in loculi con durata di concessione, ma anche in assenza di concessione con riferimento alla data del decesso, superiore ai quaranta anni, il diritto di utilizzare la celletta ossario è consentito per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere complessivamente SETTANTA (70) anni di tumulazione/inumazione all'interno del Cimitero di Vezza d'Oglio.

8. Alla scadenza della concessione di un loculo, per i resti mortali che non vengono destinati a ossario comune, l'ufficio competente in base alle disponibilità delle cellette ossario e alla programmazione delle estumulazioni ordinarie, può valutare di non traslare i resti mortali nelle cellette ossario ma di derogare la concessione del loculo occupato applicando la tariffa e le modalità in vigore per l'utilizzo delle cellette ossario stesse. Resta salvo che in qualsiasi momento, l'ufficio competente può disporre la traslazione dei predetti resti.

9. Per le salme di coloro che hanno superato i settanta anni di tumulazione, non è consentito richiedere l'utilizzo di cellette ossario, ma i famigliari o aventi diritto avranno la facoltà di scegliere di:

- destinare i resti ossei nell'ossario comune;
- avviare i resti a cremazione con affidamento di ceneri;
- traslare i resti ossei in cappella privata.

10. Il diritto alla sepoltura è circoscritto ad una sola salma, ed eventuali resti ossei del coniuge e dei parenti in primo grado della salma, fino ad un massimo di una cassetta resti ossei e due urne cinerarie purchè la capienza del loculo lo consenta, con spese a carico dei richiedenti per la quale il loculo viene concesso, senza rimandare la scadenza originaria della concessione e restando vietato il trasferimento od il prestito a terzi.

I contratti di concessione dovranno riportare le generalità del defunto.

Le concessioni lasciate libere, per qualsiasi motivo, prima del termine della concessione ritornano a completa disposizione del Comune.

11. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo, come stabilito dall'ufficio competente, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della richiesta di concessione.

L'ordine delle sepolture deve seguire rigorosamente il criterio cronologico, non è pertanto possibile richiedere la concessione di loculi che si sono resi liberi e/o attualmente vuoti.

12. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture nei loculi sono assegnate solo in presenza di feretro, con esclusione della prenotazione del loculo.

13. Qualora la concessione sia stata fatta per la futura sepoltura (loculi a disposizione), ed il decesso dell'avente diritto è avvenuto entro la scadenza di tale concessione, è consentito il prolungamento/rinnovo del contratto per un periodo massimo di quaranta (40) anni dalla sepoltura del defunto.

Art. 43 - Cellette ossario.

1. Le concessioni delle cellette ossario sono accordate per la tumulazione dei resti ossei o delle ceneri.

2. La concessione per la tumulazione di urne cinerarie, di cremazione di cadavere, ha la durata di anni TRENTA (30) rinnovabile una sola volta optando per un periodo di anni DIECI (10).

3. La concessione per la tumulazione di cassette dei resti ossei o ceneri di resti mortali ha la durata di anni QUINDICI (15) rinnovabile una sola volta per un periodo di anni CINQUE (5).

Art. 44 - Posa lapide.

1. La concessione della posa lapide, viene accordata ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento; è inoltre consentita, per la durata di anni VENTI (20) dalla data d'inumazione della salma, la posa di manufatti (lapidi o monumenti) per onorare il ricordo di defunti non sepolti o tumulati in cimitero.

Art. 45 - Cappelle private.

1. Nel cimitero di Vezza d'Oglio esistono delle cappelle di famiglia private e sono già state date in concessione.

2. Per le tumulazioni/estumulazioni all'interno delle cappelle di famiglia, l'avente diritto ha l'obbligo di contattare l'ufficio competente prima di procedere a qualsiasi operazione, poiché dovranno essere effettuate alla presenza di personale autorizzato.

Art. 46 - Manutenzione

1. La manutenzione delle cappelle private spetta al concessionario o ai suoi successori, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle cappelle di famiglia che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento ect.. dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 47 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004 o per la revoca della concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune degli indecomposti, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 48 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa vigente alla data della concessione rapportata al periodo non usufruito.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione o quando la rinuncia sia riferita ad una concessione già rinnovata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizione alcuna.
4. La rioccupazione degli spazi tumulativi individuali, sono stabilite dall'ufficio competente in ordine cronologico.

Art. 49 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo necessario al periodo minimo di tumulazione previsto dal presente regolamento, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'ufficio competente, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove è noto, e in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e all'ingresso del Cimitero per la durata di 60 gg, con indicazione del giorno fissato per la traslazione, che avrà luogo anche in assenza del concessionario o parenti o affini.

Art. 50 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) quando vi sia la revoca della concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 51 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

CAPO XI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 52 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.

6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 53 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 54- Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 55 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 56 - Divieti

1. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

CAPO XII – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 57 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:

- di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- di salme, ceneri o resti dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
- in situazioni di lutto cittadino.

Art. 58 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro.
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 59 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 60 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 61 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatto salvo per le concessioni perpetue, non conformi alla normativa.

Art. 62 - Tariffe

1. Le tariffe, previste nell'Allegato A", sono revisionate dalla Giunta Comunale che stabilirà anche la periodicità e le modalità di adeguamento delle stesse, secondo i disposti e i principi contenuti nell'art. 117 T.U. leggi ordinamento Enti locali, approvato con D.lgs. 267/00.

Art. 63 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 64 – Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Demografico e Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione;

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Demografico su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Demografico, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale di Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 65 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/1995 e successive modifiche.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e al Regolamento Regionale Lombardia n. 014 del 30 gennaio 2007.

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Tipologia del servizio	Tariffa in vigore dal 2007
Riesumazione straordinaria salma (da fossa) a richiesta di privato	250,00
Estumulazione straordinaria salma (da loculo)	200,00
Tumulazione di salma	100,00
Inumazione adulti	200,00
Inumazione bambini	100,00
Concessione di loculo nuovo (corpo A e B)	1.200,00
Concessione loculo vecchio	1.000,00
Concessione celletta ossario	270,00

NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 21 ottobre 2015

Tipologia del servizio	Tariffe 2016
Riesumazione straordinaria salma (da fossa) a richiesta di privato	300,00
Estumulazione straordinaria salma (da loculo)	250,00
Raccolta e traslazione resti ossei da esumazioni/estumulazioni ordinarie	20,00
Opere di apertura e chiusura di loculo già occupato per traslazione resti ossei/ceneri da esumazioni/estumulazioni ordinarie	50,00
Traslazione straordinaria di resti ossei/ceneri da celletta-ossario all'atto della tumulazione di una salma	20,00
Tumulazione di salma	100,00
Inumazione adulti	200,00
Inumazione bambini	100,00
Concessione di loculi nuovi muniti di piastra	1.500,00
Concessione loculi senza piastra (loculi vecchi)	1.000,00
Concessione celletta-ossario	300,00
Smaltimento monumento e basamento	80,00
Smaltimento del solo basamento (monumento recuperato parenti)	50,00
Apertura cimitero per tumulazioni cappelle private in giorni festivi o di riposo del personale	50,00